SENT. N. 3956 17
R.G. 14015 16
CRON. 20591 17
REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra nella persona dell'Avv. [redacted], ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 14015 degli affari contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto: risarcimento danni,

TRA

De Vito Marco (c.f. DVTMRC78C01H892E), rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Terracino (c.f. TRRDNC75B13F839M), elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli alla Via Francesco Paolo Michetti,1 come da procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

[redacted] (P.I. 13378520152) in persona dei suoi Procuratori speciali avv. [redacted], elett.te domiciliata in Trezzano sul Naviglio (MI), alla Via Leonardo Da Vinci n. 1, presso lo studio dell'avv. [redacted]) dai quali è rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Rese all'udienza del 7/06/2017: come da atti e da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato alla [redacted] S.p.A. il 13/07/2016, l'istante conveniva in giudizio la predetta innanzi il Giudice di Pace di Barra per l'udienza del 31/10/2016. Premetteva che nel mese di marzo dell'anno 2015 accettava proposta contrattuale della [redacted] S.p.A. contratto di telefonia mobile (TOP UNLIMITED PLUS – WEB LIGHT) con rilascio c.d. cubo e smartphone, con i seguenti numeri di telefono 3313688407 (TOP UNLIMITED PLUS) e 3913658746 (WEB LIGHT), codice cliente n. 8242955 ad un costo mensile di € 25,00 oltre la rete del terminale; che l'istante non riceveva copia del contratto; che l'odierna convenuta applicava delle voci aggiuntive sotto la voce "*traffico opzioni e*

altri servizi – internet e mail non inclusi nell'offerta" e la somma di € 16,00 "*voce una tantum addebito costi di bollo sul contratto*" ed € 12,20 "*addebito costi di recupero per morosità*"; che l'istante richiedeva alla predetta società spiegazione dettagliata per ogni fattura; che veniva addebitata la somma di € 451,48; che nelle fatture contestate variava anche il costo fisso, in quanto l'istante stipulava un contratto per un importo pari a €25,00 mensili a cui aggiungere le rate del terminale di € 24,63, quindi un totale di € 75,00, tuttavia non gli veniva comunicato che avrebbe dovuto pagare anche la tassa di concessione di € 11,97; che nella prima fattura il costo fisso era pari a € 87,40, nella seconda € 89,96, nella terza € 92,80, nella quarta € 97,96, nella quinta € 97,96, nella sesta € 97,04 e nella settima 97,04 con importi fissi accreditati del valore di € 38,72; che tali fatture venivano pagate regolarmente; che presentava reclamo il 27/04/2016; che l'11/05/2016 l'istante presentava reclamo a mezzo dell'associazione Corecom della Campania e veniva fissata l'udienza per l'8/07/2016 che si concludeva con un mancato accordo; chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta, previa declaratoria di responsabilità dell'evento dannoso, al pagamento di € 518,40 oltre interessi.

Produceva in atti nella costituzione in giudizio nel fascicolo di parte: lettera reclamo a mezzo pec del 27/04/2016, verbale di mancato accordo Co.Re.Com fatture H3G S.p.A. contestate.

Si costituiva la [redacted] S.p.A. che eccepiva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

All'udienza del 7/06/2017 il Giudice si riservava per la decisione sulle richiamate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.

Va premesso che la proposizione della domanda è stata ritualmente preceduta da richiesta risarcitoria inviata, a mezzo pec prodotta da parte attrice, alla [redacted] S.p.A., osservando i termini di legge prima della notifica dell'atto di citazione e dal tentativo di conciliazione espletato dinanzi alla CO.RE.COM. Campania in data 8/07/2016 così come attestata dal verbale versato in atti.

Per quel che attiene alla legittimazione delle parti, la stessa risulta provata dalla documentazione versata in atti.

Nel merito appare opportuno precisare che, il contratto stipulato tra le parti è indubbiamente un contratto di somministrazione, per cui "*una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose*" (art. 1559 c.c. art. 1559 c.c.art. 1559 c.c. art. 1559 c.c.).

Nell'ambito del contratto le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione.

Nella fattispecie, l'utente ha lamentato l'addebito, sulle fatture contestate, di alcuni importi non previsti nel contratto. Invero l'istante lamenta che il gestore telefonico avrebbe addebitato mensilmente dei costi fissi non previsti nel contratto.

All'uopo giova evidenziare che secondo l'art. 57 del Codice del Consumo "*è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente...In ogni caso, la mancata risposta dell'utente ad un'offerta di fornitura non significa consenso. In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture o di beni o di servizi non richiesti gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione e la disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva*".

Nel caso di specie, dall'esame delle fatture allegate agli atti, risultano effettivamente degli addebiti non previsti dalla proposta contrattuale.

Pertanto, questo Giudice ritiene fondata la domanda actorea e per l'effetto condanna la [redacted] S.p.A. a provvedere alla restituzione all'odierno attore della somma di € 518,40 indebitamente percepita.

Non ritiene fondate le ulteriori voci di danno lamentate poiché non provate.

Su tale somma, proprio perchè liquidata all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 17.2.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2% annuo, con decorrenza dalla data dell'evento al deposito della sentenza.

Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, tenuto conto della natura e della complessità della controversia.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'Avv. [redacted] definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Accoglie la domanda;
2) Conseguentemente condanna la [redacted], in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 518,40=, come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
3) Condanna altresì la società convenuta al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in complessivi euro 290,00 di cui euro 80,00 per spese IVA e CPA come per legge oltre al 15% ex DM 55/2014.

Così deciso in Barra lì 7 giugno 2017

GIUDICE DI PACE DI BARRA
Depositato in cancelleria
NAPOLI 26 LUG 2017
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Pasquale Imperato

Il Giudice di Pace
Avv. Ciro Santaniello